

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
*Già Provincia Regionale di Ragusa*

**Determinazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Presidente del Libero  
Consorzio Comunale di Ragusa**

**Registro Generale N. 921/2024**  
**Registro Presidenziale N. 55/2024**

**OGGETTO:** Bilancio consolidato 2023- Individuazione Enti e Società che compongono il “gruppo Amministrazione pubblica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa” e il perimetro di consolidamento. Aggiornamento elenchi al 31/12/2023.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII**  
Ufficio Partecipate

**PREMESSO CHE** Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- L'articolo 11-bis di tale decreto, come modificato con D. Lgs. 126/2014, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n 4/4 del decreto.

**VISTO** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ( Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

**RILEVATO** che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

**CONSIDERATO CHE** costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo

(o nel rendiconto consolidato);

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.lgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

**CONSIDERATO** che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento si possono non inserire nell'elenco gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP nei casi di irrelevanza ricordando in particolare che:

- a decorrere dell'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

- salvo il caso dell'affidamento diretto, sono da considerare, in ogni caso, irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in Enti/società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi per gli enti locali la partecipazione è considerata irrilevante quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo
  - patrimonio netto
  - totale dei ricavi caratteristici.

In caso di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai due soli parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una quota inferiore al 10 per cento.

I casi di esclusione del consolidamento per *l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

**RILEVATO CHE** nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, sono indicate le società e gli enti pubblici vigilati.

**VISTO** il "*Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e/o indirette*", predisposto per le accennate finalità di cui all'art.1, comma 611 e segg., della Legge 190/2014 e all'art. 40, comma 3, della L.R. 15/2015, approvato con Provvedimento Commissariale n.42398/2558RG/98RS del 01.12.2015.

**VISTA** la Determina del Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni di Consiglio n. 3144/2023: Approvazione Piano di Razionalizzazione Ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I – Ricognizione Partecipazione Possedute- Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative Determinazioni.

**DATO ATTO CHE**, con riferimento all'anno 2023, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, allo stato partecipa alle seguenti società ed organismi partecipati:

<b>Soggetto</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>	<b>% partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa</b>
<b>ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a</b> , allo stato già posta in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010	Società a totale partecipazione pubblica	quota pari all'8% del capitale sociale
<b>SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti</b>	Società a totale partecipazione pubblica	quota pari al 5% del capitale sociale
<b>- SOSVI s.r.l. Società del Patto territoriale di Ragusa</b>  Recesso già stabilito con Del. di Consiglio n. 19/2017 e successiva Del. di Consiglio n. 48/2021. Si precisa che allo stato è in corso l'iter procedimentale per la definizione del recesso	Società a partecipazione pubblica -privata	quota pari al 13.30% del capitale sociale
<b>Distretto turistico degli Iblei</b>  Il 28 settembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei soci del Distretto Turistico degli Iblei ha votato all'unanimità lo scioglimento dell'organismo avviando il procedimento di liquidazione	Ente di diritto privato in controllo pubblico	quota di adesione stabilita di anno in anno.

**VISTA** la Determina del Commissario Straordinario nelle funzioni di presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 885/2023 con la quale si è stabilito di inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa*, secondo i criteri stabiliti dal Dlgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, la seguente associazione:

*-"Distretto turistico degli Iblei"* in quanto trattasi di *"Ente strumentale partecipato di un'amministrazione pubblica, costituito da enti pubblici e privati e da aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2"*. Si precisa che

detta associazione non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Si precisa che il 28 settembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei soci del Distretto Turistico degli Iblei ha votato all'unanimità lo scioglimento dell'organismo avviando il procedimento di liquidazione.

**Negli stessi atti sopra citati** si è stabilito che non entrano a far parte del “ **Gruppo Amministrazione Pubblica**” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa le seguenti società ed organismi partecipati:

**-SRR ATO 7 Ragusa- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti** in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

**-ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a in liquidazione**, allo stato già posta in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010, in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

**- SOSVI s.r.l. - SOCIETA' DEL PATTO TERRITORIALE DI RAGUSA** trattasi di società a partecipazione pubblica e privata (in cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa dispone di una quota pari al 13,30%) che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Dal 01/01/2022 è operativa la fuoriuscita dell'Ente dalla suddetta partecipata giusta Del. di Consiglio n. 19/2017 e successiva Del. di Consiglio n. 48/2021. Si precisa che allo stato è in corso l'iter procedimentale per la definizione del recesso.

**CONSIDERATO CHE**, al fine di stabilire il “ Perimetro di consolidamento” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2023:

	Libero Consorzio Comunale di Ragusa	%	Soglia irrilevanza
Totale attivo	€ 575.632.537,11	3	€ 17.268.976,11
Patrimonio netto	€ 445.685.886,38	3	€ 13.370.576,59
Ricavi caratteristici	€ 47.155.458,51	3	€ 1.414.663,75

**DATO ATTO CHE** i dati dell'ultimo rendiconto approvato, anno 2023, dell' **Associazione “Distretto Turistico degli Iblei”** sono come qui di seguito indicati:

	<b>Distretto Turistico degli Iblei</b>
Totale attivo	€ 127.454,90
Patrimonio netto	€ 43.211,74
Ricavi caratteristici	0,00

**VERIFICATO**, dunque, che i dati di Bilancio dell' Associazione “Distretto Turistico degli Iblei” dell'anno 2023, ultimo approvato, così come sopra specificati, sono **irrilevanti** rispetto alla



posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che **pertanto il suddetto Ente non rientra nel perimetro di consolidamento.**

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Distretto Turistico degli Iblei, trattasi di associazione che non persegue finalità di lucro e che gli eventuali proventi delle attività sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e che dal 2020 non ha svolto alcuna attività gestionale.

**VERIFICATO**, altresì, che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

**VISTO** il parere FAVOREVOLE rilasciato dai Revisori dei Conti con nota prot. N 0007118 del 08/04/2024.

*Per quanto sopra considerato e premesso, il Dirigente*

### **PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. di dare atto che all'esito dell'istruttoria, entra a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il seguente ente partecipato:
  - **Associazione "Distretto Turistico degli Iblei"**
2. Di dare atto, conseguentemente, che non entrano a far parte del " Gruppo Amministrazione Pubblica" le seguenti società ed organismi partecipati:
  - **SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti**
  - **ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a, in liquidazione**
3. di dare atto che all'esito dell'istruttoria non ci sono organismi, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009;
7. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito di questo Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Bilancio".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII**

*Dott. Raffaele Falconieri*



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Nominato con Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 567/GAB del 15-09-2023 ed assunti i poteri e le funzioni del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

**VISTA** la suesposta proposta di determinazione, che giustifica l'adozione del presente provvedimento;

**RICHIAMATA** integralmente la parte motiva della proposta de qua;

**RITENUTO** che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**VISTO** il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**DATO ATTO** altresì che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento ed al Dirigente competente in ordine alla adozione del presente atto

### DETERMINA

1. di dare atto che all'esito dell'istruttoria, entra a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il seguente ente partecipato:
  - **Associazione "Distretto Turistico degli Iblei"**.
2. Di dare atto, conseguentemente, che non entrano a far parte del " Gruppo Amministrazione Pubblica" le seguenti società ed organismi partecipati:
  - **SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti**
  - **ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a, in liquidazione.**
3. Di dare atto che all'esito dell'istruttoria non ci sono organismi, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
5. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.
7. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito di questo Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Bilancio".

**Il Commissario Straordinario**

*Patrizia Valenti*

**Attestazione di regolarità procedimentale** - Ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 7/2019, si attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto funzionario responsabile del procedimento in ordine alla adozione del presente atto.

Ragusa, 03 - 04 - 2024


**Il Collaboratore Amministrativo**

*Dott.ssa Laurita De Filippis*



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Sig.ra Maria Concetta Nicita*



**Parere di regolarità tecnica** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.-

**Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto.

Ragusa, 03 - 04 - 2024

**IL DIRIGENTE**

*Dott. Raffaele Falconieri*



**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**


**Parere di regolarità contabile** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

.....  
**Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto.

Ragusa, 03 - 04 - 2024

**IL DIRIGENTE**

*Dott. Giuseppe di Giorgio*







# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.12 del 04/04/2024

Al Commissario Straordinario dell'Ente

Dott.ssa VALENTI Patrizia

[segreteria.presidenza@provincia.ragusa.it](mailto:segreteria.presidenza@provincia.ragusa.it)

Al Segretario Generale dell'Ente

Dott. Giampiero Bella

[segretario.generale@pec.provincia.ragusa.it](mailto:segretario.generale@pec.provincia.ragusa.it)

Al Dirigente Settore 1 Polizia Provinciale

Risorse Umane - Servizi Socio Assistenziali

Dott. Raffaele Falconieri

[raffaele.falconieri@pec.provincia.ragusa.it](mailto:raffaele.falconieri@pec.provincia.ragusa.it)

Al Dirigente Settore 3 Economico-Finanziario

Dott. Giuseppe di Giorgio

[giuseppe.digiorgio@pec.provincia.ragusa.it](mailto:giuseppe.digiorgio@pec.provincia.ragusa.it)

### LORO SEDI

**Oggetto:** Parere su Determinazione del Commissario Straordinario n..Reg.Gen. 921/2024 e n.Reg.Pres. 55/2024 avente ad oggetto *“Bilancio consolidato 2023- Individuazione Enti e Società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il perimetro di consolidamento. Aggiornamento elenchi al 31/12/2023”*.

Lo scrivente Collegio dei revisori nominato con Determinazione del Commissario Straordinario dell'Ente n.16 del 23.11.2023,

**Premesso** che in data 04/04/2024 ha ricevuto la Determinazione del Commissario Straordinario n..Reg.Gen. 921/2024 e Reg.Pres. 55/2024 avente ad oggetto *“Bilancio consolidato 2023- Individuazione Enti e Società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica del Libero*

*Consorzio Comunale di Ragusa e il perimetro di consolidamento. Aggiornamento elenchi al 31/12/2023”*

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Considerato** il disposto dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato con D. Lgs. 126/2014, che prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n 4/4 del decreto.

**Visto** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011);

**Considerato** che, ai sensi del punto 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011), prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

**Considerato** che, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011) costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) **gli organismi strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto sopradetto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) **gli enti strumentali controllati** dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11 ter del D.lgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

**Appurato che**, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011), a decorrere dal 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

**Considerato che** al fine di stabilire il perimetro di consolidamento si possono non inserire nell'elenco gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP nei casi di irrilevanza ricordando in particolare che:

- a decorrere dell'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente

partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

- salvo il caso dell'affidamento diretto, sono da considerare, in ogni caso, irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in Enti/società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
- con riferimento all'esercizio 2018 ed anni successivi per gli enti locali la partecipazione è considerata irrilevante quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo sui parametri
  - totale dell'attivo
  - patrimonio netto
  - totale dei ricavi caratteristici.

**Considerato** che con Determinazione del Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni di Consiglio n. 3144/2023 del 13/12/2023 l'ente ha approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 175/2016;

**Considerato** che con riferimento all'anno 2023, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, allo stato partecipa alle seguenti società ed organismi partecipati:

<b>Soggetto</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>	<b>% partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa</b>
<b>ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a</b> , allo stato già posta in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010	Società a totale partecipazione pubblica	quota pari all'8% del capitale sociale
<b>SRR ATO 7- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti</b>	Società a totale partecipazione pubblica	quota pari al 5% del capitale sociale
<b>- SOSVI s.r.l. Società del Patto territoriale di Ragusa</b>  Recesso già stabilito con Del. di Consiglio n. 19/2017 e successiva Del. di Consiglio n. 48/2021. Si precisa che allo stato è in corso l'iter procedimentale per la definizione del recesso	Società a partecipazione pubblica -privata	quota pari al 13.30% del capitale sociale
<b>Distretto turistico degli Iblei</b>	Ente di diritto privato in controllo pubblico	quota di adesione stabilita di anno in anno.

Il 28 settembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei soci del Distretto Turistico degli Iblei ha votato all'unanimità lo scioglimento dell'organismo avviando il procedimento di liquidazione		
---	--	--

**Vista** la Determina del Commissario Straordinario nelle funzioni di presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 885/2023 con la quale si è stabilito di inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, secondo i criteri stabiliti dal Dlgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, l'associazione "Distretto turistico degli Iblei" in quanto trattasi di "Ente strumentale partecipato di un'amministrazione pubblica, costituito da enti pubblici e privati e da aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2". (Si precisa che detta associazione non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che il 28 settembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei soci del Distretto Turistico degli Iblei ha votato all'unanimità lo scioglimento dell'organismo avviando il procedimento di liquidazione).

**Considerato** che l'Ente ha determinato che non entrano a far parte del " Gruppo Amministrazione Pubblica" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa le seguenti società ed organismi partecipati:

**-SRR ATO 7 Ragusa- Società per la regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti** in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

**-ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a in liquidazione**, allo stato già posta in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010, in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

**- SOSVI s.r.l. - SOCIETA' DEL PATTO TERRITORIALE DI RAGUSA** trattasi di società a partecipazione pubblica e privata (in cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa dispone di una quota pari al 13,30%) che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Dal 01/01/2022 è operativa la fuoriuscita dell'Ente dalla suddetta partecipata giusta Del. di Consiglio n. 19/2017 e successiva Del. di Consiglio n. 48/2021. Si precisa che allo stato è in corso l'iter procedimentale per la definizione del recesso.

**Considerato** che , al fine di stabilire il " perimetro di consolidamento" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2023 che risultano:

	Libero Consorzio Comunale di Ragusa	%	Soglia irrilevanza
Totale attivo	€ 575.632.537,11	3	€ 17.268.976,11
Patrimonio netto	€ 445.685.886,38	3	€ 13.370.576,59
Ricavi caratteristici	€ 47.155.458,51	3	€ 1.414.663,75



**Verificato** che i dati di Bilancio dell'Associazione "Distretto Turistico degli Iblei" dell'anno 2023, ultimo approvato, sono irrilevanti rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e che pertanto il suddetto Ente non rientra nel perimetro di consolidamento;

**Verificato**, altresì, che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

### **Visti**

-l'attestazione di regolarità procedimentale espressa dal responsabile del procedimento sulla Determinazione del Commissario Straordinario in oggetto citata;

-il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30 espresso in data 03/04/2024 dal Dirigente dell'Area Dott. Falconeri;

-il parere di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267 espresso in data 03/04/2024 dal Dirigente dei servizi finanziari Dott. Di Giorgio,

Sulla base di tutto quanto sopra, premesso, visto, considerato, appurato, verificato,

### **E S P R I M E**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla Determinazione del Commissario Straordinario n..Reg.Gen. 921/2024 e n. Reg.Pres. 55/2024 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2023- Individuazione Enti e Società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il perimetro di consolidamento. Aggiornamento elenchi al 31/12/2023*" ed invita l'ente a rispettare il termine della trasmissione alla BDAP.

In connessione da remoto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.Gioacchino GUGLIOTTA Presidente



GIOACCHINO  
GUGLIOTTA  
06.04.2024  
08:24:21  
GMT+00:00

Dott. Salvatore SARDO componente

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARDO**  
CN = SALVATORE SARDO  
C = IT

Dott.Cesare TAJANA componente

Firmato digitalmente da:  
CESARE TAJANA  
Firmato il: 05-04-2024 18:35:06  
Seriale certificato: 4003016  
Valido dal 25-10-2023 al 25-10-2024